

ISSN 1127-8579

Publicato dal 07/04/2011

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/31431-il-rapporto-tra-lo-stato-e-le-societ-militari-e-di-sicurezza-private-nel-diritto-internazionale>

Autore: Paccione Giuseppe

Il rapporto tra lo stato e le società militari e di sicurezza private nel diritto internazionale

IL RAPPORTO TRA LO STATO E LE SOCIETÀ MILITARI E DI SICUREZZA PRIVATE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Giuseppe Paccione

1. *Introduzione*; - 2. *Lo Stato quale soggetto di diritto internazionale controparte dell'attività delle società militari e di sicurezza privata*; - 3. *Infrazione dello Stato a non vigilare sugli atti illeciti compiuti dalle società militari e di sicurezza privata*; - 4. *Il ruolo dello Stato circa l'attività delle società militari e di sicurezza privata e dei loro dipendenti*; - 5. *La responsabilità civile e penale della società militare e di sicurezza privata e la competenza dello Stato*.

1. - Le attività di società militari e di sicurezza parastatali o, meglio, private nei conflitti in atto sul terreno iracheno e afgano e la loro presenza in differenti attività, come, ad esempio, quella del contrasto al fenomeno della pirateria in mare, pone in rilievo la problematica della responsabilità dello Stato davanti a questi enti privati, tanto è vero che il loro intervento, in quest'attività, delinea tre tipi di Stati a diversi livelli¹. Questi protagonisti quali soggetti privati garantiscono la sicurezza al personale diplomatico che si sposta sui lembi territoriali dello Stato iracheno ed afgano, offrono la protezione in zone che fungono da edifici pubblici o la formazione di forze militari di Stati che operano a favore della ricostruzione, ecc.; queste prestazioni giovano allo Stato contraente affinché le società operino sul territorio di questo stesso Stato o di uno Stato terzo. Da allora, questi protagonisti privati ed i loro dipendenti possono avere la cittadinanza di uno Stato oltre quella dello Stato contraente. Tre Stati – lo *Stato contraente*, lo *Stato oggetto dell'intervento* e lo *Stato della società registrata* – sono, dunque, direttamente interessati dall'attività di questi enti privati e possono giocare un ruolo nella regolamentazione delle loro missioni. Esse, infatti, non sono senza porre il problema sull'oggetto stesso delle loro prestazioni che li differenzia da ogni altra persona privata².

Non hanno tutte, ovviamente, la vocazione a fornire delle prestazioni che comportino l'impiego della forza o che pongano la questione di una partecipazione diretta ad un conflitto armato. La maggior parte tra loro si limitano a fornire un supporto logistico, garantendone primariamente la gestione dei campi militari armati³. Alcune società private di sicurezza eseguono dei compiti che possono comportare l'uso della coercizione armata o, in generale, l'esercizio di misure coercitive, persino di mansioni che li avvicinano al teatro delle ostilità belliche. Le loro attività comportano dei rischi in termini di partecipazione diretta al conflitto armato in campo dove intervengono in violazione

¹ C. Holmqvist, *Private military and security companies: an analytical overview*, in *Private Military/Security Companies Operating in Situations of Armed Conflict*, Bruges, 2006, p.11 ss.

² N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Torino, 2006, p. 292 ss.; Creutz K., *Transnational Privatised Security and the International Protection of Human Rights*, *The Erik Castrén Institute Research Reports* 19/2006, Helsinki, 2006, pp. 189.;

³ Amnesty International, *Armare i conflitti. Il g8: esportazioni di armi e violazione dei diritti umani*, T, 2003, in particolare 37 ss.

spesso di norme dei diritti dell'uomo e del diritto d'umanità. Il fatto, ad esempio, di sorvegliare i prigionieri e di esercitare misure restrittive nei loro confronti può condurli a compiere atti di tortura contro di essi. Nello stesso tempo, assicurare la sicurezza di persone, di beni o di zone, può sboccare su una violazione dei diritti dell'essere umano e, in particolar modo, del diritto alla vita.

Questa prestazione può essere così costitutiva di una partecipazione diretta ad un conflitto armato se le società parastatali difendono un bene di tipo militare o se assumono sulle forze ribelli in conflitto con il governo dello Stato sul territorio del quale essa interviene. Queste società possono, infine, formare un gruppo armato che è parte ad un conflitto e partecipare direttamente essa stessa secondo le modalità del supporto che fornisce. L'attività di queste società private comporta i rischi in termini di violazione del diritto di cui la sanzione interessa direttamente lo Stato.

Determinare il ruolo dei tre Stati, particolarmente considerati, suppone di precisare la loro responsabilità internazionale in quest'ambito e di identificare i titoli di competenze di tipo statale, permettendo un inquadramento dell'attività di questi attori privati dal diritto interno. Trattandosi dello Stato contraente, non si può negare che il solo ad introdurre un legame privilegiato con la società privata che agisce per conto suo e che gli atti di questi soggetti privati possono ad esso essere attribuiti in modo da assumere la responsabilità internazionale.

Soggetti giuridici istituiti per il tramite del contratto tra soggetti privati in base al diritto interno di uno Stato. Queste società militari e di sicurezza private intervengono a margine della struttura dello Stato. Non vengono posizionate sotto l'autorità statale contraente e restano al di fuori della catena di comando militare. Il loro status di elettrone libero può, pertanto, costituire un ostacolo alla messa in opera della responsabilità internazionale di questo Stato. I loro atti, in aggiunta, non permettono necessariamente di assumere la responsabilità dei tre Stati per infrazione al loro vincolo di vigilanza. Il carattere più o meno teso del legame che unisce questi Stati alle società attenua il ruolo che possono giocare nella regolamentazione dell'attività di queste società parastatali.

Una medesima costante si ha in base ai titoli di competenza di cui dispongono questi tre Stati (lo Stato contraente, lo Stato oggetto dell'intervento e lo Stato della società registrata) per sanzionare, nel loro ordinamento giuridico interno, le violazioni del diritto commesso dalle società di sicurezza e militari private⁴.

2. – Sebbene le società militari e di sicurezza private offrono le loro prestazioni ad un soggetto di diritto internazionale (lo Stato), esse agiscano per suo conto ed esercitano

⁴ M. Cottier, *Elements for contracting and regulating private security and military companies*, *International Review of the Red Cross*, Vol. 88, No. 863, 2006, pp.637-663.; Peter W. Singer, *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*, Cornell University Press, Ithaca (N.Y.) 2003.; Sanna, Silvia (2007) *Aspetti giuridici relativi alla prestazione di servizi militari e di sicurezza da parte di contraenti privati in occasione di conflitti armati*, Milano, 2010, Comunicazioni e studi, Vol. 23 , p. 877-939.

compiti persino di funzioni che rilevano ordinariamente della sua competenza. Il loro comportamento porta, dunque, a pensare a quello di un organo dello Stato, suscettibile nel diritto internazionale di essere attribuito allo Stato che usufruisce del loro servizio. L'attribuzione di un atto di un soggetto privato allo Stato obbedisce a norme strette, formulate dalla Commissione di diritto internazionale negli articoli sulla *responsabilità dello Stato per fatti internazionalmente illeciti*⁵.

Gli articoli 4, 5 e 8 inerente la responsabilità dello Stato per fatti internazionalmente illeciti, richiedono, ad ogni differente grado, un certo legame tra soggetti privati e lo Stato stesso. Sebbene si tratti di un legame *de jure* e *de facto*, i soggetti privati devono poter essere identificati dallo Stato e nutrire per esso una minima relazione stretta con esso. Ciò è particolarmente vero dagli articolo 4 e 5 che pongono come condizione il fatto che il soggetto privato sia un organo dello Stato o che sia abilitato dal diritto internazionale ad esercitare delle prerogative del potere pubblico. Queste società militari e di sicurezza privata, come è stato già sottolineato, si caratterizzano dalla ragione che restano al di là della struttura statale.

Trattandosi dell'articolo 4⁶, è d'uopo sottolineare che non tutti gli Stati accordano nel loro ordinamento interno lo *status* di agente dello Stato agli individui che operano per conto di queste società. La Commissione di Diritto Internazionale, certamente, sottolinea che lo *status* di organo dello Stato può anche essere dedotto dai poteri dell'entità considerata. Se lo si poggia sulla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, emanata nella sentenza *Repubblica Democratica del Congo contro Uganda*⁷ e la sentenza

⁵ di Alaimo M. L., Gianelli A., Spinedi M., *Codificazione della responsabilità degli Stati alla prova dei fatti. Problemi e spunti di riflessione*, Milano, 2006, p. 3 ss.; A. De Bonis, *Tentativo per una responsabilità degli Stati per violazione del divieto di uso della forza armata*, in www.diritto.it, 2006.

⁶ 1. Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale, sia che tale organo eserciti funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o altre, qualsiasi posizione abbia nell'organizzazione dello Stato e quale che sia la sua natura come organo del governo centrale o di un'unità territoriale dello Stato. 2. Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il diritto interno dello Stato.

⁷ Il 19 dicembre 2005, la Corte internazionale di giustizia, principale organi giudiziario delle Nazioni Unite, ha reso la sentenza nell'affare delle *attività armate sul territorio del Congo (Rep. Dem. del Congo c. Uganda)*.

- Il ricorso presentato dalla Rep. Dem. del Congo nel 1999 si inserisce nel contesto assai complesso della c.d. "prima guerra mondiale africana" che ha coinvolto cinque Stati della regione e riguardava le operazioni militari compiute dalle truppe ugandesi in territorio congolese. Il Congo aveva presentato ricorsi anche nei confronti di Ruanda e Burundi, casi che sono stati rimossi su richiesta dello stesso Congo nel 2001, il quale ha quindi promosso un'azione dinanzi alla Corte nuovamente nei confronti del Ruanda.

- La Corte ha stabilito che l'Uganda, svolgendo attività armate contro il Congo nel suo territorio e fornendo assistenza e sostegno logistico, finanziario e militare alle truppe irregolari operanti in Congo, ha violato i principi del divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali e di non intervento negli affari interni

- In secondo luogo, l'Uganda, compiendo omicidi, atti di tortura e altri trattamenti disumani nei confronti della popolazione civile congolese, reclutando bambini soldato, incitando all'odio etnico, ha violato gli obblighi derivanti dalle norme internazionali a tutela dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Inoltre, l'Uganda, sfruttando le risorse naturali del territorio congolese, ha compiuto un illecito nei confronti del Congo per la violazione di altre norme del diritto internazionale.

- La Corte ha inoltre riscontrato la violazione da parte della Repubblica democratica del Congo degli obblighi nei confronti dell'Uganda derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961.

Bosnia- Erzegovina contro Serbia-Montenegro è possibile tener conto dell'esercizio tenuto da un soggetto privato di funzioni militari e, pertanto, di attribuire agli atti di dipendenti di una società privata anche allo Stato contraente, se sono portati ad eseguire analoghi mansioni. La stessa Corte Internazionale di Giustizia non si rifà unicamente sull'esercizio di tali poteri al fine di attribuire gli atti compiuti da un gruppo armato ad uno Stato.

Più che le loro funzioni ed il loro status di soldati e, quindi, di membri di forze armate o di coloro che sono alle dipendenze di società militari e di sicurezza privata non vengono incorporati nella catena di comando militare dello Stato contraente. Non sono, dunque, posti sotto il loro comando responsabile. Si tratta di una condizione necessaria nel diritto internazionale umanitario o d'umanità per rivestire lo *status* di membri di forze regolari armate. Non possono essere qualificati organi dello Stato nonostante l'oggetto della loro attività. Una medesima conclusione può essere delineata se concerne il loro *status* di agenti dello Stato come membri di milizie ed altri corpi di volontari. Anche se gli organi fisici di queste società private militari e di sicurezza possono lottare accanto alle forze armate e, in quanto tale, affine alle milizie, questo status è, in effetti, condizionato da 4 condizioni cumulative. Essi devono portare apertamente le loro armi, conformarsi durante le operazioni alle norme e alle consuetudini belliche, avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza e, infine, avere a capo un organo responsabile di questi soggetti individui. Purtroppo, non tutti i dipendenti di queste società parastatali militari e di sicurezza rispettino queste ultime condizioni, giacché solamente pochi soggetti privati indossano un'uniforme e alcune società non statali sono ben organizzati. Esclusa l'ipotesi, davvero rara, in cui uno Stato accorderà lo status di organo dello Stato agli operatori di una società parastatale nel suo ordinamento interno, è poco probabile che gli atti di questi individui vengano attribuiti allo Stato contraente, in base all'articolo 4 degli Articoli sulla *responsabilità dello Stato per fatti internazionalmente illeciti*.

L'articolo 5⁸, invece, ha per oggetto quello di trattare del problema delle entità non statali o separate, che non sono parte della struttura formale dello Stato, secondo l'articolo 4, ma esercitano le prerogative del potere pubblico di questo Stato. Dovrebbe permettere di superare l'impasse connesso allo *status* dei soggetti fisici che sono alle dipendenze di società non statali. Un successivo problema si ha nell'ipotesi ben specifica in ragione dello *status* particolare di questi organi-individui non statali. La giustificazione di attribuire ad uno Stato, dal punto di vista e del diritto internazionale e della Commissione di diritto internazionale, un determinato comportamento di un'entità non statale militare e di sicurezza privata risiede nella ragione che l'ordinamento interno di uno Stato

- La Corte ha deciso che, in assenza di un accordo tra le parti, essa deciderà l'ammontare delle riparazioni dovute alla Repubblica democratica del Congo.

⁸ Il comportamento di una persona o di un ente che non è un organo dello Stato ai sensi dell'articolo 4, ma che è abilitato dal diritto di quello Stato ad esercitare prerogative dell'attività di governo sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale purché, nel caso in questione, la persona o l'ente abbiano agito in tale qualità.

autorizza la società in questione ad esercitare alcune prerogative di potere pubblico⁹. È necessario che l'entità parastatale non abbia agito come – mi si lasci usare il termine – elettrone libero. L'attività deve essere stata definita dal diritto interno dello Stato e questo non porrà alcun problema se lo Stato affidi una mansione come, ad esempio, la sorveglianza dei prigionieri. Se gran parte dei soggetti di diritto internazionale (gli Stati) prevedano nel loro ordinamento interno che questo compito possa essere affidato ad un soggetto privato, allora l'articolo 5 dovrebbe dar la possibilità, in tale ipotesi, di compiere atti illeciti della società parastatale che poi potrebbero ricadere sullo Stato che ha stipulato un contratto. Non sarà possibile, al contrario, far giostrare quest'articolo se una società non statale militare e di sicurezza privata partecipa direttamente ad un conflitto armato, essa violerebbe norme di diritto internazionale che concerne la protezione della persona umana. Tanto è vero che la gran parte degli Stati sono restii nel delegare a soggetti privati i compiti che vengono attuati direttamente in un conflitto bellico. Le società private che partecipano direttamente ad un conflitto armato, agiscono come tale unicamente grazie all'oggetto della loro attività al contesto bellico in cui intervengono. È, infatti, chiaro che possono avere come mansione quello di prestare supporto alle forze armate parti ad uno scontro bellico e che il loro contratto rischia nei fatti di scivolare da una non partecipazione ad una vera e propria partecipazione diretta alle ostilità. Ciò sarà particolarmente vero se una società militare e di sicurezza privata capofila di un gruppo armato, che lo forma all'uso di nuove armi, anche se assicura la sicurezza di determinate zone o di determinati beni in luoghi soggetti ad un conflitto armato. Il rischio sta nel fatto che questi beni possano mutarsi in obiettivi militari a cagione di una evoluzione della realtà.

La partecipazione di talune società militari e di sicurezza private o, meglio, enti parastatali nei conflitti armati è di genere fattuale e non passa da una qualsiasi autorizzazione giuridica, che lo si interpreta, in maniera stretta o in modo estensivo, questo criterio di autorizzazione nel diritto interno. La questione di assimilare il contratto concluso tra la società privata e lo Stato, secondo l'ordinamento interno di quest'ultimo, non permette più di legare i rischi che scaturiscono da attività di combattimento dello Stato contraente. Gli errori continui che si manifestano nelle aeree irachene ed afgane dimostrano che esse risultano realtà sul campo a causa dell'oggetto stesso dell'attività delle società private e, più generalmente, del carattere necessariamente evolutivo delle loro attività e non per la ragione che il loro contratto li autorizzi a prendere parte al conflitto bellico. Le violazioni del diritto, che scaturiscono dalla partecipazione diretta ad un conflitto armato, non possono di conseguenza essere attribuiti allo Stato contraente. Se queste entità private o parastatali esercitano questo genere di prerogativa di potere pubblico, è solo per la ragione che le realtà in campo sono vincolati. Ciò è particolarmente vero che la Commissione di Diritto Internazionale precisa che il comportamento di un soggetto privato non può essere attribuito ad uno Stato solo se le sue azioni rientrano nei compiti

⁹ Commissione di Diritto Internazionale, *Rapporto generale* del 2001, p.98 ss.

affidati ovvero partecipare direttamente ad un conflitto bellico è ben differente dal formare un gruppo armato¹⁰.

Rimane il fatto che, a prescindere da questa ipotesi particolare, gli atti illeciti commessi nell'ambito di attività espressamente determinate nell'ordinamento interno dello Stato contraente possono essere attribuiti a quest'ultimo. È d'uopo spostare l'attenzione sulle altre condizioni costitutive dell'articolo 5 per meglio chiarire il suo campo di applicazione. Per questo, è importante rammentare che la missione del soggetto privato debba procedere mercé le prerogative di potere pubblico statale. Se si traduce nella lingua inglese il termine *governmental authority*, questa espressione rinvia ad una realtà diversa se lo si riferisce al diritto e alla storia di un particolare Stato. Due nozioni potrebbero permettere di delineare questa difficoltà. Si tratta del criterio dell'uso della forza o, in linea generale, dell'esercizio delle misure vincolanti, le quali presentano il vantaggio in quanto denominatori comuni di depennare le differenze di interpretazione che lo si può rilevare fra gli Stati. La stessa Commissione di Diritto Internazionale delinea che coloro che operano per gli enti parastatali militari e di sicurezza privata possono essere incaricati di garantire compiti di operatori carcerieri e di esercitare delle prerogative di potere pubblico che comporti, a titolo emblematico, un potere di detenzione e dei poteri disciplinari in applicazione di una sentenza emessa da un tribunale o di un regolamento penitenziario. Ciò che interessa, infatti, non è il fatto che questi individui, che sono al servizio delle società non statali, possano garantire talune funzioni di agenti di custodia, ma che siano abilitati nell'ambito di questa missione ad eseguire delle prerogative di carattere pubblico, che consistono in esorbitanti misure del diritto comune. È, quindi, permesso di scartare dal campo di applicazione dell'articolo 5 alcune attività, che vengono esercitate da queste entità non statali militari e di sicurezza privata, come quello di garantire il rifornimento di truppe, il mantenimento del parco dei mezzi militari e via discorrendo. È possibile, invece, far ricadere allo Stato attività come la sorveglianza dei beni appartenenti a soggetti privati come imprese, depositi o gasdotti, giacché questa missione comporti vincolanti in termini di ispezioni e di controllo d'accesso. Gli atti che comportano, diversamente, un uso della forza non potranno essere attribuiti allo Stato, sebbene questo utilizzo non venga delegato per scopi privati come la legittima difesa. Si tratta in questo caso di un diritto di cui dispone ogni cittadino e non da una esorbitante misura del diritto comune, accordato, in via eccezionale, al soggetto privato. La risposta, d'altronde, non sarà così decisa se uno Stato autorizza una società parastatale di carattere militare e di sicurezza privata ad usare gli strumenti armati per difendere il bene che ha sotto la propria custodia.

Un'altra condizione costitutiva dell'articolo 5 deve essere menzionata, nel senso che lo Stato deve aver precisato nel suo ordinamento interno che dei soggetti privati – le c.d. società non statali militari e di sicurezza privata – potevano partecipare all'insieme di

¹⁰ D. Shearer, *Private Armies and Military Intervention*, Adelphi Paper 316, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 17/18.

queste misure esorbitanti del diritto comune. Potrà, quindi, rivelarsi interessante assimilare il contratto concluso tra lo Stato e la società non statale al diritto interno dello Stato contraente, nell'ipotesi in cui alcuna delle disposizioni del suo ordine giuridico non precisasse in quale misura un compito potesse essere affidato. Ovvero quest'assistenza è possibile anche se il diritto interno non preveda la possibilità di trasferimento di certi poteri pubblici ad una società militare e di sicurezza privata mercé il contratto. Come hanno asserito alcuni istanze giudiziarie di arbitraggio come ad esempio il CIRDI o ICSD, i contratti conclusi dallo Stato fanno parte integrante del suo diritto interno¹¹. Il campo di applicazione dell'articolo 5 permette, in ogni modo ed in una certa misura, di far rientrare nel campo di applicazione l'attività di entità militari e di sicurezza privata, anche se resta il fatto che quest'articolo inibisce di prendere in considerazione tutti i rischi che derivano dall'attività di queste entità e società private.

Questa osservazione in mezzi toni giustificare che lo si rivolga verso l'articolo 8 degli *Articoli della Commissione di Diritto Internazionale sulla responsabilità degli Stati*, che ha per oggetto quello di trattare situazioni nelle quali esiste una relazione di fatto tra lo Stato e la società non statale¹². Se ci si dovesse attenere esclusivamente all'interpretazione che la Corte Internazionale di Giustizia ha scelto dell'articolo 8 e della nozione di organo *de facto* nella sentenza *Bosnia- Erzegovina contro Serbia-Montenegro*¹³, è praticamente non possibile attribuire agli atti delle società parastatali militari e di sicurezza privata allo Stato contraente, malgrado il fatto che esse agiscano per proprio conto. Il grado di dipendenza richiesto dalla Corte Internazionale di Giustizia per qualificare un soggetto privato organo di fatto e il campo di applicazione molto ristretto del criterio di controllo effettivo che essa deduce dalla sua giurisprudenza può precisare l'ipotesi dell'articolo 8, non permettono di consacrare il legame fattuale che esiste tra questi due attori. Salvo ad immaginare che la Corte Internazionale di Giustizia modifichi la propria giurisprudenza, riferendosi al ragionamento flessibile che aveva nella famosa sentenza sulle *attività militari e paramilitari in Nicaragua* o che le violazioni del diritto commesso da individui che sono alle dipendenze di società militari e di sicurezza privata rilevano da una giurisdizione penale internazionale o internazionalizzata più incline da rendere più agile il livello

¹¹ Broches, *The convention on the settlement of investment disputes between States and Nations of other States*, in *Rec. des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye*, 1972, II, vol. 136, p. 374; Giardina, *L'exécution des sentences du CIRDI*, in *RDIP*, 1982, p.292 ss.; Sacerdoti, *La convenzione di Washington del 1965: bilancio di un ventennio dell'ICSID*, in *Riv. Dir. Int. Privato e Processuale*, 1987, p. 13-46; G. Paccione, *La protezione diplomatica nella convenzione ICSD*, in *tesi* 1997, Bari, p. 113, ss.

¹² *Commissione di Diritto Internazionale*, Rapporto generale, 2001, *ibidem*, p.109 ss.

¹³ Corte Internazionale di Giustizia, *applicazione della convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio*, 26 febbraio 2007, n.91.; *L'attribuzione allo Stato dei comportamenti di gruppi armati da esso sostenuti nella sentenza della Corte internazionale di giustizia sul genocidio in Bosnia-Erzegovina* (M. Spinedi) pag. 417ss., in *RDI*, 2/2007; *La recente evoluzione del contenzioso "strutturale" dell'Italia di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo* (A. Bultrini) pag. 430 ss., in *RDI*, 2/2007.

di controllo necessario, sembrerebbe che resti arduo attribuire gli atti degli individui, delle società non statali allo Stato contraente¹⁴.

3. – Il dovere della *due diligence* – c.d. dovuta diligenza – degli Stati dà la possibilità di creare a loro carico una serie di obblighi derivati che li vincolano ad adottare le necessarie misure al fine di prevenire la violazione di norme di diritto internazionale. La natura di obblighi positivi di queste norme giustifica che lo si pretenda dallo Stato affinché garantisca il loro rispetto dai soggetti privati¹⁵. Questo dovere di vigilanza è condizionato dal ricongiungimento di due elementi che permettono di verificare che lo Stato era in misura di prevenire la violazione di queste norme da soggetti privati, nel senso che disponeva di strumenti necessari al fine di evitare od impedire queste violazioni. La sua responsabilità può essere intrapresa solamente se viene provato che era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza che questi individui abbiano commesso un'infrazio-

¹⁴ Nei primi anni '80, il governo americano venne accusato dal Nicaragua, di aver usato contro di lui la forza armata diretta, disseminando mine nelle acque territoriali nicaraguensi, violando palesemente il diritto internazionale consuetudinario e causando danni alle navi mercantili del Nicaragua e di altri Stati. Gli U.S.A. erano anche accusati di aver attaccato i porti, le installazioni petrolifere e le basi navali e inoltre di aver fornito assistenza logistica ai ribelli anti-sandinisti (i c.d. *contras*). Gli Stati Uniti, dal canto loro, sostenevano che le operazioni militari intraprese nei confronti del Nicaragua fossero assolutamente lecite, in quanto svolte sulla base della legittima difesa collettiva riconosciuta dal diritto internazionale generale e dalla Carta delle Nazioni Unite ed inoltre che il loro intervento era stato richiesto dai tre Stati latino-americani che erano rimasti vittima di un attacco nicaraguense: El Salvador, il Costa Rica e l'Honduras. La Corte stabilì innanzitutto che le manovre militari condotte dagli U.S.A. in Nicaragua erano di per sé illecite, in quanto costituivano una violazione del principio che vieta l'uso della forza. Tale infrazione riguardava, in primo luogo, l'assistenza prestata ai *contras*, che rientra a pieno titolo in quelle attività che, secondo la Risoluzione n.3314 del 1974 sulla definizione di aggressione, sarebbero riconducibili all'aggressione indiretta, compiuta con l'organizzazione di gruppi armati o il loro semplice sostegno. A questo punto, bisogna però verificare se questi atti, che di per sé costituirebbero un'aggressione, possano essere giustificati dalla necessità di proteggere i confini propri o altrui da un attacco armato. Per concludere che "the United States was lawfully exercising its right of collective self-defense, it must first be found that Nicaragua engaged in an armed attack against El Salvador, Honduras or Costa Rica". La Corte sembra, già in questo passaggio, sottolineare che per poter giustificare l'intervento per legittima difesa è necessario trovarsi di fronte ad un attacco armato già sferrato ("*engaged*", nel testo inglese). È quindi chiaro che la Corte prende in considerazione solamente la legittima difesa, come risposta ad un attacco già lanciato. Dopo aver fatto questa prima considerazione, la Corte, valutando le singole incursioni nicaraguesi nei territori degli Stati, per ponderare il ricorso statunitense alla legittima difesa, dichiarò che "...there are however considerations which justify the Court in finding that neither these incursions, nor the alleged supply of arms to the opposition in El Salvador, may be relied on as justifying the exercise of the right of collective self-defense (da parte degli U.S.A.)". La manovra statunitense era ancora più ingiustificata dal momento che la Corte non ritenne nemmeno esistente l'assenso degli Stati direttamente investiti delle presunte illegittime incursioni nicaraguensi. La Corte si esprime affermando che "...has seen no evidence that the conduct of those States was consistent with such a situation, either at the time when the United States first embarked on the activities which were allegedly justified by self-defense, or indeed for a long period subsequently". La Corte evidenziò che l'intervento americano era stato esercitato in un momento anteriore all'effettiva richiesta dei Paesi direttamente coinvolti dalle presunte incursioni del Nicaragua e che quindi non fosse giustificabile. La Corte esprime questa presa di posizione nel paragrafo 195, laddove si legge che "a State cannot itself determine and declare that another State had been victim of an attack and go to its assistance unasked". La Corte, in alcuni passaggi fondamentali, statuisce che la difesa può essere esercitata solamente quando l'attacco armato che la legittima è già stato sferrato. *Attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro di esso*, in *Cl.JReueil*, 1986; H. Ascenso, *La responsabilité selon la Cour internationale de Justice dans l'affaire du génocide bosniaque*, in *RGDIP*, 2007, p. 292 ss.

¹⁵ R. Pisillo Mazzeschi, *Due diligence e responsabilità internazionale degli Stati*, Milano, 1989, p.128 ss.; *Due diligence and responsibility of States*, in *GYL*, 1992, p. 30 ss.

ne e che, in aggiunta, possedeva i mezzi per prevenire la commissione di questi atti illeciti, ciò che presuppone è che esercita un certo controllo sugli autori. Non è, dunque, evidente che lo Stato territoriale veda la propria responsabilità intrapresa per aver adottato le necessarie misure per evitare la violazione di norme di diritto internazionale dei diritti dell'uomo da parte di entità non statali militari e di sicurezza privata.

Questo timore non è fondato se si considera i forti legami privilegiati che intrattengono lo Stato contraente con le società parastatali militari e di sicurezza privata che arruola. Sebbene queste entità non statali abbiano siano i fornitori di mezzi di ogni genere e che lo Stato venga considerato quale loro cliente, lo Stato stesso conosce le modalità della loro missione e può, pertanto, avere coscienza dei rischi che essa comporta in termini di atti illeciti. Questo è vero anche se si riferisce precisamente al grado di conoscenza dello Stato, come delineato nella giurisprudenza ed istanze di protezione dei diritti umani. La ragione che deve essere provato che esista una minaccia reale ed immediata, che una violazione di diritto verrebbe compiuta, non pone maggiori problemi, visto che – sebbene beneficiari di incarichi esecutivi – questo Stato viene necessariamente informato delle modalità della missione e del contesto nel quale la società non statale ha la vocazione di eseguirlo. Ciò è, dunque, vero, nel momento in cui la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha evidenziato che la capacità dello Stato a misurare il rischio che un'azione non lecita sopraggiunto può essere dedotto dall'informazione che dispone in anticipo. La Corte EDU – secondo quanto riportato in una sentenza del 1998 – ha voluto esporre la propria posizione sulla vicenda se le autorità britanniche erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere informati sul momento in cui esisteva un concreto rischio ed immediato per la vita di un individuo, senza aver adottato delle misure, onde evitare di incanalarsi in un vicolo cieco¹⁶. La Corte EDU considera in quest'ipotesi che lo Stato avrebbe dovuto essere al corrente che un simile rischio esiste, ciò che tende ad elargire l'ambito di applicazione del vincolo di vigilanza degli Stati¹⁷.

Gli atti di tortura, commessi nei riguardi dei prigionieri, potranno investire la sua responsabilità se non determinato nel contratto, né diffondere ai loro uomini che sono alle proprie dipendenze una consegna od una interdizione relativa al buon trattamento di questi individui che sono particolarmente vulnerabili. Ugualmente, le violazioni di diritto che derivano da realtà in campo, come il contesto conflittuale dove l'entità non statale militare e di sicurezza privata interviene, gli vengono riconosciuti. Gli attacchi offensivi contro la popolazione civile da parte di quest'entità o società parastatale, che aveva solo compiti di proteggere dei beni strategici, potranno essere considerati una trasgressione vera e propria ed una violazione delle norme di diritto internazionale dei diritti umani. Potrà essere soggetta a critiche per non aver adottato ogni sufficiente precauzione nel momento in cui pianificava la missione della stessa società militare e di sicurezza privata e, soprattutto, di non avere tenuto conto il livello di preparazione e formazione degli

¹⁶ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza *Osman c. Regno Unito*, 28 ottobre 1998, p.115.

¹⁷ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza *E ed altri c. Regno Unito*, 26 novembre 2002, p. 96.

uomini reclutati allo svolgimento di tale missione. Questi indici possono, infatti, dare la possibilità ad uno Stato di escludere per quanto possibile una violazione del diritto alla vita, un atto di tortura ovvero un atto costitutivo di detenzione arbitraria¹⁸.

Il legame, al contrario, che vige tra una società militare e di sicurezza privata e lo Stato di registrazione solleva delle perplessità o, meglio, delle difficoltà. Non si potrà, infatti, che arduamente provare che questo Stato dispone di una serie di informazioni sufficienti per poter misurare il rischio che comporta l'attività di questa società non statale. Quanto allo Stato territoriale, la sua competenza territoriale esclusiva non rappresenta che un indice a partire dal quale è possibile presumere la sua conoscenza degli atti non leciti compiuti da coloro che agiscono per conto della società parastatale giacché non si saprebbe concludere dal solo controllo esercitato da uno Stato sul proprio lembo territoriale o sul mare territoriale; ché questo Stato ha necessariamente conosciuto o dovuto essere al corrente di ogni fatto illecito internazionale che è stato perpetrato dagli autori privati¹⁹. La competenza territoriale esclusiva di uno Stato non permette, dunque, che di presumere l'essere a conoscenza degli atti illeciti. Si deve dar prova che abbia avuto conoscenza o che avrebbe dovuto averne.

Un secondo criterio limita anche il campo di applicazione del meccanismo della *dovuta diligenza* e, quindi, la portata della responsabilità per la violazione dello Stato, oggetto dell'intervento, e del contraente. L'articolo primo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e gli strumenti internazionali e regionali di protezione dei diritti umani delinea che gli Stati sono tenuti a far rispettare presenti nelle convenzioni unicamente se gli individui rilevano dalla loro giurisdizione²⁰. Lo Stato, quindi, deve esercitare un certo livello di controllo sui fatti e sugli autori degli atti illeciti al fine di poter prevenire la

¹⁸ F.Hampson, *Compagnies privées de sécurité opérant en situation de conflit armé*, Bruxelles, 2006, p. 36 ss. ; E. Mongelard, *Corporate civil liability for violations of international humanitarian law*, IRRC, 2006, p. 1.ss.

¹⁹ La Corte doveva giudicare se il Regno Unito avesse violato la sovranità della Repubblica Popolare di Albania con le operazioni di sminamento svolte dalla marina militare inglese nelle acque albanesi il 12 e il 13 novembre del 1946 contro la volontà albanese. A sostegno della liceità dell'operazione il Regno Unito aveva asserito che essa era necessaria da un lato per procurarsi le mine da esibire davanti ad una giurisdizione internazionale a titolo di prova della responsabilità dell'Albania, dall'altro, per poter esercitare il diritto di passaggio nello stretto e, quindi, a titolo di garanzia di detto diritto. C.I.G., sentenza *Regno Unito c. Albania, stretto di Corfù*, in *Recueil*, 19-20 ottobre 1949, p. 18 ss.; V. Starace, *La responsabilité résultant de la violation des obligations à l'égard de la Communauté Internationale*, in *RC*, 1976, V, p. 271 ss. ; G. Carella, *La responsabilità dello Stato per crimini internazionali*, Napoli, 1985, p. 37 ss.

²⁰ Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione. (*CEDU, 4 novembre 1950*, Roma).; Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.(art.2 § 1, Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, Il Patto, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, è entrato in vigore il 23 marzo 1976). H. Gros Hespel, *All'origine dei due Patti internazionali del 1966 sui diritti umani e del Protocollo facoltativo al patto sui diritti politici e civili*, in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, anno VII, n.3, 1993, p.53 ss.; P. Cargiullo, *Meccanismi di tutela dei diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite*, in *API*, 1998, p.21 ss.; F. Lenzerini, *Asilo e Diritti Umani, L'evoluzione del diritto d'asilo nel diritto internazionale*, Milano, 2009.

commissione. È possibile ritenere che questo criterio può essere facilmente colmato se lo si interessa alla responsabilità per infrazione dello Stato territoriale. Gli atti compiuti dalle società militari e di sicurezza privata rilevano dalla propria competenza territoriale esclusiva. Lo Stato avrà alcun interesse a fermare i dipendenti che agiscono per conto di una società parastatale militare e di sicurezza che commettono atti di tortura contro i prigionieri sul suo territorio. Per difetto, potrà avvertire la sua responsabilità coinvolta per non aver rispettato il compito vincolante di protezione della persona umana che gli incombe in particolare nei riguardi degli individui tenuti in detenzione²¹. Secondo la giurisprudenza delle Corte EDU e della Corte americana dei diritti umani, lo Stato deve, in presenza di violazione del diritto alla vita, adottare le giuste misure in termini di procedimenti giudiziari e di investigazione, sebbene disponga di una competenza giurisdizionale territoriale nei confronti di autori di atti illeciti, che gli permette di perseguire nei loro confronti²². Non è possibile, tuttavia, negare che quest'obbligo di principio varia secondo il contesto fattuale e particolarmente la capacità reale di uno Stato nel prevenire, impedire o punire atti illeciti. Il vincolo di intraprendere tali misure deve essere interpretato in modo da non imporre alle autorità un fardello insopportabile oppure eccessivo, ciò sta ad indicare che il dovere di attenzione degli Stati deve essere valutato in modo ragionevole, in funzione di strumenti di cui dispongono. Uno Stato come l'Iraq ovvero l'Afghanistan, in preda ad un conflitto, non sarà in possesso, forse, di strumenti necessari per trarre in arresto i responsabili di atti illeciti compiuti sul proprio lembo territoriale, soprattutto, se le sue forze armate risultano essere carenti. Non è semplice intraprendere la responsabilità per l'assenza dello Stato territoriale. Solo la soglia minima del vincolo di controllo potrà essere preteso da questi Stati, al fine di premettere di ottenere che esso adotti le misure legislative necessarie per regolarizzare sul proprio territorio la capacità delle società militari e di sicurezza non statale ad usare l'impiego coercitivo armato (in un certo senso a far fuoco)²³.

La constatazione è meno mitigata se guardiamo allo Stato controparte nell'ipotesi in cui non rappresenta simultaneamente lo Stato territoriale. Gli atti, ovviamente, compiuti in quest'ipotesi dalle entità militari e di sicurezza privata si posizionano al di là del perimetro della loro competenza territoriale. Non dispone, pertanto, in modo automatico, della capacità sufficiente o, meglio, necessaria per prevenire gli atti non leciti concretizzati da questi soggetti privati. La Corte Internazionale di Giustizia, la Corte EDU e la Commissione americana dei diritti umani hanno d'altronde delineato che la sua capacità nel prevenire atti non leciti poteva essere inteso a dei fatti extraterritoriali a condizione che eserciti un concreto controllo sul territorio dello Stato terzo e sui responsabili degli atti illeciti. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto che, tenendo un'evidenza l'oggetto ed il fine della Convenzione del 1950, una Parte contraente può lo stesso essere esposto alla sua responsabilità nel momento in cui, a seguito di un'azione militare lecita o non, eserciti in

²¹ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, 14 maggio 2002, n.56.

²² A. Clapham, *Human rights obligations of non-State actors*, New York, 2006, p. 366 ss.

²³ F. Sudre, *Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme*, Paris, 2004, p. 21 ss.

pratica il controllo su un'area ubicata oltre il suo territorio nazionale. Il vincolo di garantire in una determinata regione il rispetto dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione EDU scaturisce da questo controllo. La Corte EDU dà certezza che la giurisdizione degli Stati parte alla CEDU è del tutto territoriale e sancisce in tal modo il senso ordinario dei termini dell'articolo 1 come già sottolineato durante i lavori preparatori. Sempre la Corte EDU chiarisce che la competenza degli Stati può in via eccezionale essere extraterritoriale visto che viene giustificata dall'insieme di condizioni speciali che si riferiscono all'ipotesi in cui lo Stato convenuto, mercé il controllo effettivo esercitato da esso su un lembo territoriale al di là dei suoi confini e sui suoi abitanti a seguito di una occupazione militare o in merito ad un assenso, ad un invito o ad un'acquiescenza del governo locale, assume l'insieme o taluni poteri pubblici rilevanti normalmente dalle prerogative di questi²⁴. Se uno Stato ricorre ad una società militare e di sicurezza privata con l'obiettivo di intervenire sul territorio di uno Stato terzo, la sua capacità a prevenire gli atti illegali commessi da questa società non statale dipenderà quindi dal controllo che esercita su una parte del territorio dello Stato oggetto dell'intervento. Il problema, a titolo di esempio, di occupare con la forza armata uno Stato sarà costitutivo di un controllo effettivo, ciò che permette di avere degli Stati che hanno inviato le società non statali nei territori iracheni, afgani o in quei territori sotto l'amministrazione delle Nazioni Unite, che adottano misure per evitare che questi attori non violino le norme di diritto internazionale di protezione dell'essere umano. Ciò è vero, in linea di massima, per qualsiasi missione che comporta l'esercizio di certi poteri pubblici rilevanti normalmente dalle prerogative dello Stato, ciò non presenta grande difficoltà visto la natura delle prestazioni che vengono offerte dalle società non statali militari e di sicurezza. I tre Stati – lo *Stato contraente*, lo *Stato oggetto dell'intervento* e lo *Stato della società registrata* – che dispongono di informazioni utili per evitare la commissione di un atto non lecito, possono essere vincolati nel prevenire il comportamento di una società militare e di sicurezza privata. Il tutto suppone che essi dispongano di titoli di competenza necessaria per apprendere i fatti nel loro ordine giuridico interno. Ovvero esiste un vero e proprio rischio di vuoto giuridico nelle due ipotesi che risulta dall'incompetenza o dall'incapacità dei tre Stati e l'assenza di ogni Stato contraente in alcune situazioni²⁵.

4. – Stabilire se i tre Stati – lo *Stato contraente*, lo *Stato oggetto dell'intervento* e lo *Stato della società registrata* – interessati dall'attività delle società militari e di sicurezza private sono competenti per punire gli atti non legali messi in atti da questi protagonisti si pone in maniera ardua nelle due ipotesi. La prima ipotesi sta nella ragione che un vuoto normativo compare se lo Stato oggetto dell'intervento e lo Stato della cittadinanza dei dipendenti non manifestano un'ampia volontà oppure si trovano nel non essere in grado di assumere la responsabilità di coloro che sono al servizio delle società militari e di sicurezza privata. Una serie di impedimenti sull'attività di queste società parastatali e dei

²⁴ G. Cohen-Jonathan, *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, n. 2002/52, p.1055 ss.

²⁵ N. Canestrini, *Esercito senza Bandiera e senza regole*, in www.canestrinilex.it, 3/2004.; G. Pagiani, *Il mestiere della Guerra, dai mercenari ai manager della sicurezza*, Torino, 2004.

loro dipendenti possono, infatti, ostacolare di svolgere la loro competenza. Credo che sia d'uopo osservare in questa ipotesi che non rappresenta un problema di studio nel caso in cui lo Stato contraente non possa mitigare questo rischio grazie ad una credenziale specifica. Si tratta di constatare se la sua competenza possa essere dedotta dal legame di fatto che intrattiene con i dipendenti delle società militari e di sicurezza privata che agiscono per conto proprio. L'altra difficoltà ha la sua radice nella ragione che appena una percentuale non elevata di contratti portati a termine dalle società militari e di sicurezza privata hanno come parte contraente uno Stato. Bisogna verificare se il controllo dell'attività di queste società parastatali non possa essere di peso su un altro Stato, come nell'ipotesi in cui l'incompetenza oppure l'incapacità dello Stato territoriale e nazionale è aggiunta a quest'assenza dello Stato contraente. In tale ipotesi, solo lo Stato di registrazione sarà suscettibile di mitigare questo doppio vuoto normativo. Va osservato se questo Stato abbia la capacità necessaria per ritenere nell'ambito del suo ordinamento giuridico la responsabilità delle società non statali come soggetti giuridici per violazione di norme da quelle internazionali che concernono la protezione dell'individuo²⁶.

Una serie di ostacoli possono impedire i tre Stati – lo *Stato contraente*, lo *Stato oggetto dell'intervento* e lo *Stato della società registrata* – i quali sono direttamente interessati dall'attività delle società non statali di esercitare la loro competenze verso i dipendenti di queste entità private. Non è sicuro che lo Stato oggetto dell'intervento possa perseguire a causa della mancanza delle sue istituzioni o di una penuria di volontà. Ciò può essere vero se gli organi di questo Stato sono dipendenti di servizi forniti dalle società non statali militari e di sicurezza²⁷. Da quel momento, i dipendenti delle società militari e di sicurezza privata ricevono benefici in questo Stato di un'immunità giurisdizionale come lo dimostrano i scenari bellicosi iracheno ed afghano²⁸.

Lo Stato della cittadinanza non dispone necessariamente della competenza materiale per temere fatti extraterritoriali o può non voler perseguire simili atti. Lo Stato contraente non ha il tempo necessario circa la competenza personale verso coloro che operano presso le società militari e di sicurezza privata, che cagiona un concreto rischio di impunità. Alcuni Stati dispongono, in ogni modo, settori di competenza particolari che permettono allo stesso modo la legge di bandiera di consacrare il legame che unisce lo Stato contraente e i dipendenti che operano per conto della società non statale militare e di sicurezza. Questi Stati, quali soggetti di diritto internazionale, in effetti, basano la loro

²⁶ J.C. Zarate, *The Emergence of a New Dog of war : Private International Security Companies, International Law, and the New World Order*, Stanford Journal of International Law, 34, 1998, p. 70.; A.F. Musah et J.K. Fayemi (sld.), *Mercenaries: An African Security Dilemma*, Londres, Puto Press, 2000, pp. 269-271.; J. Herbst, *The regulation of private security force*, in *The Privatisation of Security in Africa, South Africa*, South African Institute of International Affairs, 2002, p. 115.

²⁷ G. Abraham, *The Contemporary Legal Environment , The Privatisation of Security in Africa*, South Africa, South African Institute of International Affairs, 1999, p. 97.

²⁸ C. Kinsey, *Le droit international et le contrôle des mercenaires et des compagnies militaires privées*, in *Cultures & Conflicts*, 52, 2003.

competenza non a partire dalla cittadinanza degli individui, ma dal legame di fatto che li rapporta alle entità parastatali.

Il campo di applicazione materiale di queste misure è molto circoscritto, nel senso che è d'uopo che i dipendenti delle società militari e di sicurezza armata debbano eseguire mansioni che servano direttamente le forze regolari armate dello Stato contraente²⁹. Quest'allargamento della loro competenza non è senza comportare dei problemi in base alle norme che circondano il diritto ad un processo equo sebbene quest'estensione dà competenza alle giurisdizioni di tipo militare, o anche se i dipendenti lavorano per conto dello Stato che ha stipulato un contratto con la società militare e di sicurezza privata e collaborano affianco alle forze armate regolari, essi restano sempre dei semplici civili. Le giurisdizioni di tipo militare non vengono ad essere le uniche a godere di questa estensione. Al di là delle ipotesi di una competenza mondiale che rimane circoscritta ad alcune violazioni gravi del diritto internazionale generale, un gruppo di Stati tiene in ponderazione di ampliare la competenza delle loro giurisdizioni di diritto interno ai civili che lavorano per loro conto all'estero, senza sia d'uopo che siano in possesso della loro cittadinanza o nazionalità.

5. – La prassi degli Stati, nel quadro del loro ordinamento giuridico interno, evidenzia che sempre più fra loro concepiscono di assumere la responsabilità delle società militari e di sicurezza privata secondo le regole standard dell'ordinamento giuridico internazionale che sono correlate alla protezione internazionale dell'essere umano. L'adozione dello Statuto di Roma – l'istituzione di una Corte penale internazionale del 1998³⁰ – aveva notato che alcuni Stati avevano strumenti necessari per vincolare la responsabilità di un soggetto morale o, meglio, giuridico e sanzionare la partecipazione di questi enti parastatali nella commissione di *delicta juris gentium*³¹.

L'esame di una recente prassi degli Stati permette di comprendere che un movimento a favore della responsabilità penale o civile dei soggetti giuridici si crede e va sino a sanzionare e la commissione di crimini di diritto interno e la violazione di norme di diritto internazionale dei diritti della persona e, infine, quello del diritto d'umanità. L'ambito di applicazione della responsabilità dei soggetti giuridici non si limita solo ad una lista

²⁹ Ciò è interessante se si tiene in considerazione quello che enuncia l'articolo 2 paragrafo 10 dell'*Uniform Code of Military Justice*, che è il fondamento del diritto militare statunitense. *In time of war, persons serving with or accompanying an armed force in the field. (IMPORTANT NOTE: EFFECTIVE JANUARY 1, 2007, CONGRESS CHANGED THIS PROVISION TO READ: "In time of declared war or a contingency operation, persons serving with or accompanying an armed force in the field.*

³⁰ M.C. Roberge, *The new International Criminal Court: A preliminary assessment*, Rivista internazionale della Croce Rossa n. 325, 1-12-1998F. Lattanzi, *The International Criminal Court: comments on the draft statute*, Napoli, 1998, p. 175.; N. Canestrini, *Corte Penale Internazionale tra effettività ed idealità*, in "Rassegna degli Avvocati italiani" - Organo ufficiale dell'Associazione Nazionale Forense, 2/2002, 62ss. Pubblicazioni Centro italiano Studi per la pace, in www.studiperlapace.it – 2002.

³¹ I crimini internazionali nei confronti dell'individuo, per la loro efferatezza, per la loro gravità, per l'ampiezza del danno e del pericolo che deriva, non ostentano solamente gli interessi, i valori del singolo Stato, ma dell'intera comunità internazionale o forse dell'intera coscienza dell'umanità.

ristretta di crimini da cui hanno tratto direttamente alla loro attività economica come il riciclaggio di danaro sporco.

Come esempio si può prendere l'*Alien Tort Claims Act*, che è una legge interessante giacché essa allarga la competenza alle giurisdizioni civili degli Stati Uniti d'America, autorizzando ogni straniero a presentare la propria lagnanza per la violazione dello jus gentium o di un trattato ratificato dal governo statunitense, che questa azione illecita sia stata commessa da un soggetto privato o pubblico³². Questo decreto ha permesso di sanzionare sul piano civile varie società militari e di sicurezza privata per aver compiuto le violazioni dei diritti della persona nei confronti delle popolazioni straniere³³. Gran parte degli Stati dispongono anche di strumenti necessari per impegnare la responsabilità di società non statali per violazione di norme di protezione dell'individuo³⁴.

In conclusione, si può sottolineare che l'analisi del ruolo che possono avere i tre Stati – lo *Stato contraente*, lo *Stato oggetto dell'intervento* e lo *Stato della società registrata* – sono coinvolte nell'attività delle società militari e di sicurezza privata, rileva che resta del tutto circoscritta. La responsabilità internazionale dello Stato contraente, per il fatto internazionalmente illecito, non costituisce una risposta abbastanza esauriente ai rischi che può comportare l'attività di queste entità parastatali. Gli articoli 5 e 8 – Articoli della Commissione di diritto internazionale sulla responsabilità internazionale dello Stato – non permettono di addossare allo Stato contraente gli atti illeciti delle società non statali e dei loro dipendenti che provengono da una partecipazione diretta ad un conflitto armato. Tali atti non sono commessi nell'ambito di attività che procedono da una abilitazione di tipo giuridico. Nello stato attuale del diritto interno di ciascuno Stato, se alcune società non statali partecipano in maniera diretta ai conflitti bellici, è solamente sotto l'effetto della realtà in campo, la loro partecipazione si può considerare fattuale. Da allora, il livello di controllo richiesto per verificare l'esistenza di una connessione di fatto abbastanza stretto tra le società private e lo Stato contraente è molto elevato.

Giuseppe Paccione
Dottore in Scienze Politiche
Esperto di Diritto Internazionale e dell'UE

³² The district courts shall have original jurisdiction of any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States, in ATCA, Capitolo 28 USC, §1350; Carolyn A. D'Amore, Note, *Sosa v. Alvarez-Machain and the Alien Tort Statute: How Wide Has the Door to Human Rights Litigation Been Left Open?*, 39 Akron L. Rev. 593, 596 (2006); William R. Casto, *The Federal Courts' Protective Jurisdiction Over Torts Committed in Violation of the Law of Nations*, 18 Conn. L. Rev. 467, 468-69 (1985-1986); ohn Haberstroh, *The Alien Tort Claims Act & Doe v. Unocal: A Paquete Habana Approach to the Rescue*, 32 Denv. J. Int'l L. & Pol'y 231, 239-41 (2004); Gary Clyde Hufbauer & Nicholas K. Mitrokostas, *International Implications of the Alien Tort Statute*, 16 St. Thomas L. Rev. 607, 609 (2004).

³³ Beth Stephens, *Judicial Deference and the Unreasonable Views of the Bush Administration*, 33 Brooklyn J. Int'l L. 773, 813 (2008).

³⁴ S. Joseph, *corporations and transnational human rights litigation*, Oxford, 2004, p. 26 ss.